



Comune  
di  
Collina d'Oro

# Municipio

Messaggio Municipale n.088/2026

## **Adozione del nuovo regolamento sulla gestione ed uso delle infrastrutture sportive del Comune di Collina d'Oro [RC 26.01-2026]**

Risoluzione Municipale  
n. 2676/ 2026  
4 maggio 2026



Città dell'energia

Collina d'Oro  
risplende di energia



Egregio Signor Presidente,  
Gentili Signore,  
Egregi Signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale la proposta di adozione di un nuovo Regolamento per l'uso e la gestione delle infrastrutture sportive del Comune di Collina d'Oro, in sostituzione dei seguenti Regolamenti attualmente in vigore:

- 12.01.2015 – Centro ricreativo di Collina d'Oro;
- 12.02.2022 – Uso delle infrastrutture del Centro sportivo.

L'esigenza di procedere all'elaborazione di un unico regolamento nasce da diversi fattori:

- il Centro sportivo, inaugurato nel 2022, ha ora maturato un'esperienza gestionale sufficiente per una revisione normativa;
- i regolamenti vigenti sono disomogenei e di difficile lettura per l'utenza;
- il regolamento del 2015 risulta obsoleto;
- il regolamento del 2022 contiene disposizioni ridondanti o eccessivamente restrittive;
- la nuova organizzazione amministrativa richiede uno strumento normativo coerente.

La revisione si è basata su un'analisi comparata dei regolamenti esistenti, con l'obiettivo di individuare analogie, lacune e ridondanze. Sulla base di tale analisi, si è proceduto secondo tre direttrici principali:

- la riformulazione generale di articoli o capoversi, anche mediante l'unificazione di disposizioni analoghe o l'introduzione di norme applicabili a tutte le infrastrutture sportive;
- l'introduzione di nuove disposizioni normative (20 casi);
- l'abrogazione integrale di articoli o capoversi ritenuti superflui o non più attuali (7 casi).

Il nuovo regolamento, identificato come 26.01.2026, si articola in dodici articoli ed è allegato al presente Messaggio. Si trasmette inoltre un documento esplicativo nel quale, sotto forma di tabelle comparative, sono illustrate le singole disposizioni, il relativo riferimento ai regolamenti precedenti (ove esistente) e la motivazione delle modifiche o delle nuove introduzioni. In calce a tale documento è infine riportata una tabella riepilogativa delle disposizioni integralmente abrogate.

### **Principali novità del regolamento**

Il nuovo regolamento introduce una serie di innovazioni sostanziali rispetto alla normativa vigente, che vanno oltre il semplice riordino formale delle disposizioni esistenti.

In primo luogo, viene introdotta una disciplina unitaria per tutte le infrastrutture sportive comunali, superando la precedente distinzione tra Centro sportivo e Centro ricreativo e definendo in modo chiaro il concetto di infrastruttura sportiva e di impianto.

Il regolamento stabilisce inoltre una distinzione tra utenti e titolari di un'autorizzazione o concessione, permettendo di differenziare in modo più chiaro l'uso libero da quello organizzato o continuativo. Viene altresì precisato che l'accesso alle infrastrutture non implica automaticamente il diritto all'utilizzo di tutti gli impianti.

Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dal rafforzamento della flessibilità gestionale, mediante l'attribuzione al Municipio e all'Ufficio preposto della competenza di disciplinare, tramite Ordinanze municipali, gli orari, le modalità di accesso, le condizioni d'uso e le tariffe.



Infine, il regolamento introduce nuove basi legali per la gestione operativa delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda la limitazione o chiusura degli impianti per motivi di sicurezza, la gestione delle manifestazioni e degli eventi, nonché la definizione delle responsabilità degli utenti e dei concessionari, con un rafforzamento complessivo degli aspetti legati alla sicurezza e alla tutela dell'utenza.

### **Aspetti organizzativi**

Il nuovo regolamento si inserisce nella riorganizzazione della gestione delle infrastrutture sportive, affidata all'Ufficio Comunicazione, cultura, sport ed eventi. Esso consente di chiarire competenze e responsabilità operative, migliorando il coordinamento e l'efficienza gestionale.

### **Aspetti finanziari e tariffari**

Il nuovo regolamento introduce un sistema tariffario più flessibile e adattabile rispetto al passato.

In particolare, è stato adottato un modello basato su una differenziazione tra utenti domiciliati e non domiciliati, con l'applicazione di una riduzione per i primi e, per contro, di un adeguamento delle tariffe in caso di utilizzo a scopo commerciale o lucrativo.

È stata inoltre abbandonata la precedente suddivisione in categorie e casistiche specifiche, a favore di un sistema basato su forchette tariffarie (minimo-massimo), che consente al Municipio di adeguare le tariffe alle diverse tipologie di utilizzo tramite Ordinanza municipale.

Questa impostazione permette una gestione più dinamica ed efficace delle infrastrutture, con l'obiettivo di garantire una maggiore copertura dei costi d'esercizio e, nel contempo, mantenere condizioni favorevoli per la popolazione residente e le società locali.

Il nuovo regolamento non comporta oneri finanziari diretti, ma costituisce la base per una gestione più efficiente delle infrastrutture e per un potenziale incremento degli introiti.

Esso costituisce uno strumento moderno e flessibile, volto a garantire una gestione efficiente, trasparente e coerente delle infrastrutture sportive, rispondendo in modo adeguato alle esigenze dell'utenza e dell'Amministrazione.

### **Commissioni**

Il presente messaggio è demandato per competenza alla Commissione delle Petizioni per gli aspetti giuridici e alla Commissione della Gestione per gli aspetti finanziari.



Alla luce di quanto sopra esposto, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler

**risolvere:**

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale "Gestione ed uso delle infrastrutture sportive del Comune di Collina d'Oro [RC 26.01-2026]".
2. Il nuovo Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.
3. Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento sulla gestione ed uso delle infrastrutture sportive, sono abrogate tutte le disposizioni precedenti contrarie e incompatibili.

A disposizione delle Commissioni, così come durante la seduta del Legislativo per fornirvi ulteriori chiarimenti, vi presentiamo i nostri migliori saluti.

**Per il Municipio**

Il Sindaco  
Andrea Bernardazzi



Il Segretario  
Davide Conca

Allegati:

- Regolamento comunale RC 26.01-2026 gestione ed uso delle infrastrutture sportive del Comune di Collina d'Oro
- Spiegazione di dettaglio Regolamento comunale RC 26.01-2026



## Regolamento comunale

# Gestione ed uso delle infrastrutture sportive del Comune di Collina d'Oro

Il Consiglio comunale di Collina d'Oro

vista la legge organica comunale (LOC) e le relative norme di applicazione (RLOC), il Regolamento organico comunale (ROC)

risolve:

### Art. 1 Definizioni, scopo e campo di applicazione

- 1 Il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso delle infrastrutture sportive del Comune di Collina d'Oro. Di principio esse sono amministrate dal Municipio tramite l'Ufficio preposto, riservate le disposizioni particolari previste dal presente regolamento.
- 2 Per infrastrutture sportive, si intendono i complessi e le aree comunali dedicate alla pratica dello sport e al tempo libero, comprese le relative dotazioni, gli spazi accessori e gli stabili. In particolare:
  - a. il Centro ricreativo di Collina d'Oro a Gentilino [RFD 142 - Gentilino]
  - b. il Centro sportivo Collina d'Oro a Gentilino [RFD 428 - Gentilino]
  - c. i campetti presso le aree svago a Bigogno-Agra [RFD 451 - Agra] e a Gentilino [RFD 246 - Gentilino];
- 3 All'interno delle infrastrutture sportive sono presenti impianti sportivi specifici (ad es. campi da calcio, piscina, campo da beach volley, ecc.). Gli impianti sportivi, unitamente agli spazi comuni e agli stabili, costituiscono nel loro insieme l'infrastruttura sportiva comunale.
- 4 Ai fini del presente regolamento, per utenti si intendono le persone che usufruiscono delle infrastrutture sportive senza titolo esclusivo. Per i titolari di un'autorizzazione si intendono i soggetti ai quali il Municipio ha rilasciato un'autorizzazione o una concessione.

### Art. 2 Diritti d'accesso

- 1 Di principio, alle infrastrutture sportive possono accedere i singoli cittadini, le scuole di ogni ordine e grado, le società e le associazioni sportive, gruppi sportivi amatoriali, enti pubblici e privati, associazioni private.
- 2 Il Municipio può stabilire ordini di priorità tra gli aventi diritto, fissare limitazioni d'accesso e concedere deroghe in casi motivati, inclusi quelli previsti dall'art. 30 del Regolamento comunale 23.03-2022 - Prestazioni sociali comunali.
- 3 Il Comune può sottoscrivere degli accordi di collaborazione con i Comuni della regione e autorizzare l'accesso per l'utilizzo delle infrastrutture sportive ai propri cittadini a determinate condizioni.
- 4 I giorni di funzionamento, gli orari, i diritti, le tariffe e modalità d'accesso alle infrastrutture sportive e/o ai singoli impianti sono disciplinati dal Municipio, tramite l'Ufficio preposto, che ne fissa le condizioni e modalità tramite Ordinanze municipali specifiche.



### Art. 3 **Principi di utilizzo**

- 1 Le infrastrutture sportive sono di regola riservate ad attività ed iniziative sportive e ricreative. Il Municipio, tramite l'Ufficio preposto, ne coordina e ne programma l'uso.
- 2 Gli utenti potranno usufruire delle infrastrutture sportive o dei singoli impianti conformemente alla loro destinazione, pagando la relativa tassa d'uso (se prevista) e nel rispetto della legislazione vigente, dell'ordine pubblico e degli altri utenti. Il Municipio, tramite l'Ufficio preposto, ha facoltà di chiedere depositi di cauzioni (p.es. badge, chiavi, ecc.) e/o adeguate coperture assicurative.
- 3 L'accesso alle infrastrutture sportive non comporta il diritto all'utilizzo indistinto di tutti gli impianti.
- 4 L'uso delle infrastrutture sportive e dei singoli impianti è di regola soggetto ad autorizzazione per attività sporadiche o occasionali e a concessione per attività intense e durevoli. Per gli impianti aperti alla balneazione l'accesso può avvenire anche tramite biglietto d'ingresso o abbonamento.
- 5 Le infrastrutture o i singoli impianti possono essere utilizzati per manifestazioni ed eventi, previa autorizzazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti. In queste occasioni il Municipio può fissarne o limitarne la capacità ricettiva.
- 6 L'Ufficio preposto decide sulla praticabilità degli impianti. Le prenotazioni possono essere annullate per motivi di sicurezza, qualora sussista il rischio di danni o infortuni a persone o cose.

### Art. 4 **Tasse e oneri**

- 1 Il prelievo di tasse d'uso di cui al presente Regolamento è destinato a finanziare parzialmente i costi d'esercizio delle infrastrutture sportive e dei relativi impianti.
- 2 Ad eccezione della piscina, per l'uso degli impianti le società, le aziende e i privati fuori Comune pagano di principio la tariffa piena, quelle con sede/domicilio a Collina d'Oro viene applicata una riduzione del 50%. Per l'uso degli impianti per attività commerciali e/o a scopo di lucro, indipendentemente dal luogo di sede, i prezzi sono raddoppiati.
- 3 Per gli accessi alla piscina il Municipio ha la facoltà di diversificare le tariffe tra utenti domiciliati e non, come pure di emettere abbonamenti per l'uso.
- 4 Il Municipio può comunque sempre stabilire importi forfettari per usi particolari o intensivi, disciplinandone le modalità tramite accordi scritti.
- 5 In caso di revoca della concessione per motivi non imputabili al titolare dell'autorizzazione, è riconosciuto il rimborso proporzionale della tassa versata, limitatamente al periodo non utilizzato.
- 6 Non danno diritto ad alcun rimborso:
  - a. gli abbonamenti e i biglietti d'ingresso alla piscina;
  - b. le concessioni (uso intenso e durevole), salvo diversa previsione espressamente contenuta nella concessione stessa.
- 7 Di principio, la rinuncia volontaria all'utilizzo degli impianti da parte del titolare dell'autorizzazione non dà diritto ad alcun rimborso.
- 8 Le tariffe vengono fissate dal Municipio entro i seguenti limiti, tramite Ordinanza Municipale.

**Centro    Impianti**

**Minimo**

**Massimo**

---



|           |   |          |        |                     |
|-----------|---|----------|--------|---------------------|
| CS        | Campo da calcio in erba sintetica<br>Misure campo da 100.00 x 64.00 m | 100.00   | 400.00 | Ora                 |
| CR        | Campo da calcio in erba naturale<br>(ad uso esclusivo)                | 30.00    | 200.00 | Ora                 |
| CS        | Campo polisportivo  | 50.00    | 100.00 | Ora                 |
| CS        | Campo beach-volley  | 50.00    | 100.00 | Ora                 |
| CR        | Campo beach-volley  | Gratuito | 50.00  | Ora                 |
| CS        | Lancio del peso   | 10.00    | 30.00  | Ora                 |
| CS        | Palestra all'esterno  | Gratuito | 50.00  | Ora                 |
| CS        | Pista finlandese  | Gratuito | 50.00  | Ora                 |
| CS        | Pista d'atletica  | 10.00    | 30.00  | Ora                 |
| CS+<br>CR | Illuminazione campo da calcio   | 50.00    | 200.00 | Ora                 |
| CS        | Illuminazione campo polisportivo                                      | 50.00    | 200.00 | Ora                 |
| CS        | Illuminazione campo beach-volley                                      | 40.00    | 100.00 | Ora                 |
| CS        | Illuminazione pista d'atletica 100.00 m                               | 40.00    | 100.00 | Ora                 |
| CR        | Affitto singola area grill (zona piscina o zona tennis)               | 50.00    | 250.00 | Singola occupazione |
| CR        | Piscina (durante l'apertura non ad uso esclusivo)                     | 40.00    | 100.00 | Ora                 |

| <b>CS · Altri costi accessori</b>   | <b>Minimo</b> | <b>Massimo</b> |                    |
|---|---------------|----------------|--------------------|
| Irrigazione campo da calcio   | 20.00         | 30.00          | Ciclo              |
| Spogliatoio (pulizia)   | 30.00         | 70.00          | Ciascuno           |
| Chiavi (deposito)   | 50.00         | 100.00         | Ciascuno           |
| Badges (deposito)   | 50.00         | 100.00         | Ciascuno           |
| Noleggio schermo digitale e notebook  | 50.00         | 200.00         | Forfait d'utilizzo |
| Registrazione video su campo da calcio  | 100.00        | 150.00         | Forfait d'utilizzo |
| Impianti pubblicitari luminosi (tabellone multimediale) o non luminosi (striscioni) | 20.00         | 100.00         | Forfait d'utilizzo |
| Altri spazi particolari   | 50.00         | 500.00         | Forfait d'utilizzo |



| <b>CR · Piscina: entrate singole</b>                            | <b>Minimo</b> | <b>Massimo</b> |
|---|---------------|----------------|
| Adulti  | 4.00          | 15.00          |
| Bambini e ragazzi fino a 18 anni, studenti fino a 25 anni e AVS | 2.00          | 10.00          |
| Bambini 0-3 anni  | Gratuito      | Gratuito       |
| Entrata tra le 12.00 e le 14.00 o dopo le 17.00                 | 2.00          | 8.00           |

#### **CR · Abbonamenti**

Le tipologie e le tariffe sono stabilite tramite la relativa Ordinanza Municipale

#### **Art. 5 Condizioni generali d'utilizzo**

- 1 L'apertura e la chiusura delle infrastrutture o dei singoli impianti, nonché il funzionamento dei servizi, sono curati dall'Ufficio preposto. In caso di utilizzi particolari e in assenza di personale, spetta al rappresentante designato dell'autorizzazione organizzare e vigilare, affinché le attività sportive siano svolte correttamente e garantire il rispetto di apertura e chiusura delle stesse.
- 2 Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme richiamate dal presente Regolamento, delle relative Ordinanze, come pure di eventuali accordi di collaborazione ed a seguire le istruzioni impartite dall'Ufficio preposto o dal personale di servizio.
- 3 In particolare, gli utenti devono seguire le seguenti regole generali:
  - L'uso degli impianti è consentito solo per gli scopi per cui sono stati concepiti;
  - L'accesso ai cani è consentito, se tenuti al guinzaglio, unicamente agli avventori della buvette/ristorante. Il gestore ha la facoltà di limitarne l'accesso ai locali e/o nell'area esterna assegnata.
  - È vietata la circolazione con qualsiasi veicolo privato (compresi biciclette, ciclomotori e simili) all'interno delle infrastrutture. Eventuali deroghe ed eccezioni sono da richiedere all'Ufficio preposto;
  - È fatto obbligo di mantenere la massima correttezza, diligenza e rispetto degli impianti, indossando calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata;
  - All'interno delle infrastrutture sportive vige il divieto generalizzato di fumare, fatto salvo l'istituzione di aree specifiche;
  - È fatto il divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, se non negli appositi cestini e contenitori;
  - All'interno dei singoli impianti e degli spogliatoi è vietato il consumo di cibi e bevande non direttamente connessi alla pratica sportiva.
- 4 Gli utenti rispondono dei danni arrecati alle strutture e/o alle attrezzature utilizzate, quando tali danni sono direttamente imputabili al loro comportamento o all'attività svolta.
- 5 I titolari di un'autorizzazione sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza e a garantire l'ordine e la pubblica quiete, ai sensi del Regolamento comunale (ROC). Il Municipio può richiedere, a spese dei titolari, un adeguato servizio di controllo e sicurezza.
- 6 Al Centro sportivo, il pubblico che assiste alle partite/competizioni può accedere unicamente agli spazi ad essi riservati (vialetti, gradinata e buvette/ristorante), nel rispetto degli impianti annessi.
- 7 Fatto salvo accordi particolari, non è autorizzato lo stoccaggio di materiale di proprietà degli utenti (società sportive, enti, gruppi o persone singole). È esclusa comunque qualsiasi responsabilità.



- 8 Il Municipio non si assume alcuna responsabilità per furti avvenuti nelle infrastrutture sportive, comprese le aree di parcheggio, salvo il caso di dolo o colpa grave riconducibile al Comune.
- 9 Il Municipio non risponde dei danni occorsi agli utenti o a terzi derivanti dall'utilizzo delle infrastrutture e delle attrezzature messe a disposizione.
- 10 Il Comune, provvede ad assicurare adeguatamente le infrastrutture contro i rischi derivanti dal fuoco, dalle acque e dai danni della natura.
- 11 Per richieste particolari, il Municipio, per il tramite dell'Ufficio preposto, può emanare ulteriori regole e disposizioni specifiche per le singole infrastrutture o impianti.

## Art. 6 **Condizioni particolari per singoli impianti**

### **a. Campi da calcio**

- 1 L'utilizzo del campo da calcio è riservato esclusivamente alle squadre e società sportive riconosciute dal Municipio, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio competente.
- 2 Dopo ogni utilizzo, le attrezzature mobili, quali porte, barriere o altro, devono essere ricollocate con cura nelle aree preposte.
- 3 L'accesso ai campi da calcio è consentito solo a chi calza scarpe da ginnastica o calcio, mentre è vietato l'uso di scarpe con tacchetti in ferro.
- 4 All'interno del Campo da calcio al Centro sportivo è vietato introdurre e consumare gomme da masticare (chewing gum);
- 5 L'Ufficio preposto è autorizzato a disporre temporanee limitazioni o chiusure del campo qualora lo stato del manto erboso lo renda necessario.

### **b. Campi da beach volley**

Dopo ogni utilizzo il campo deve essere rastrellato, le reti e le eventuali linee di delimitazione a terra risistemate, eventuali attrezzi ricollocati nelle aree preposte.

### **c. CS · Campo polisportivo e impianti di atletica (pista per scatti e lancio del peso)**

- 1 Al termine di ogni utilizzo, le attrezzature mobili, quali porte, reti, barriere o altre dotazioni, devono essere ricollocate nelle aree appositamente designate.
- 2 Dopo ogni utilizzo, le fosse della pista per il salto in lungo e per il lancio del peso devono essere livellate mediante rastrellatura e, se necessario, protette con le coperture messe a disposizione.
- 3 L'accesso agli impianti di atletica è consentito esclusivamente a utenti muniti di scarpe da ginnastica o di scarpe chiodate specifiche per l'atletica.

### **d. CS · palestra all'aperto e pista finlandese**

- 1 Per i singoli cittadini del Comune, la palestra all'aperto e la pista finlandese sono a libero accesso.
- 2 Le attrezzature della palestra all'aperto devono essere utilizzate nel rispetto delle indicazioni e delle eventuali limitazioni riportate sui singoli macchinari.



#### **e. CR · Piscina**

- 1 Durante l'apertura della piscina, la sorveglianza è assicurata da personale munito di brevetto di salvataggio.
- 2 Nelle piscine, per motivi igienici, il Municipio può imporre l'obbligo della cuffia. L'avviso sarà comunicato agli utenti tramite l'albo del centro e apposita segnaletica all'interno del Centro.
- 3 È vietato:
  - entrare in piscina a persone affette da malattie della pelle, infettive o contagiose, come pure a persone con ferite non rimarginate o con bende e cerotti;
  - tuffarsi con rincorsa e tuffarsi dai bordi;
  - correre, spingere in acqua altri bagnanti, praticare giochi o azioni violente che possono causare danni a persone o cose;
  - l'uso di pinne, palette per le mani e di oggetti gonfiabili quali materassini o simili, salvo autorizzazione dell'Ufficio preposto per attività organizzate o corsi specifici.
- 4 In presenza di condizioni meteorologiche avverse, di situazioni di sovraffollamento o di altre circostanze tecniche o di sicurezza, l'Ufficio preposto è autorizzato a limitare temporaneamente l'accesso alla piscina o a disporre la chiusura, anche con effetto immediato.

#### **f. CR · Campi da tennis**

- 1 Il Comune ha la facoltà di concedere la gestione dei campi da tennis a terzi. Il concessionario deve essere una società domiciliata a Collina d'Oro, garantire l'accesso ai campi prioritariamente ai domiciliati di Collina d'Oro e impegnarsi a organizzare annualmente corsi sportivi.
- 2 Durante il periodo di gestione, il concessionario è responsabile dell'esercizio ordinario dei campi, segnatamente dell'apertura e chiusura degli impianti, della sorveglianza, della sicurezza degli utenti e del rispetto delle disposizioni applicabili.
- 3 Il Comune, in qualità di proprietario dell'infrastruttura, non risponde delle decisioni operative assunte dal concessionario né dei danni derivanti dall'utilizzo dei campi durante il periodo di gestione, salvo il caso di dolo o colpa grave imputabili al Comune.
- 4 Qualora i requisiti di cui sopra non siano rispettati, il Comune può revocare la concessione.

#### **g. CR · Aree grill**

È necessario designare un responsabile maggiorenne, presente sul posto durante tutto il tempo di occupazione e che risponde personalmente per eventuali danni cagionati o la mancata pulizia presso le zone griglie e delle aree annesso al Centro.

#### **h. Materiale e attrezzature**

- 1 Il Comune può mettere a disposizione degli utenti materiale e attrezzature specifiche.
- 2 Il Municipio, per il tramite dell'Ufficio preposto ne disciplina l'utilizzo.
- 3 Qualora la messa a disposizione fosse affidata a terzi, l'uso è disciplinato dalle condizioni d'uso stabilite dal fornitore, che gli utenti sono tenuti ad accettare e rispettare.
- 4 Restano salve le disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda il corretto utilizzo degli spazi e la responsabilità degli utenti.



#### **i. Spogliatoi**

È vietato l'accesso agli spogliatoi con calzature sporche, che devono essere ripulite. Al Centro sportivo è presente un'apposita pedana posizionata all'altezza del cancello d'uscita del campo da calcio sintetico, al Centro ricreativo la pedana è posizionata dietro il campo da bocce.

#### **Art. 7 Parcheggi e viabilità**

- 1 Nei pressi del Centro sportivo e del Centro ricreativo sono a disposizione dell'utenza dei parcheggi dedicati attualmente gratuiti. Il Comune potrà decidere in futuro di disciplinarli a pagamento.
- 2 Gli utenti sono invitati a rispettare le norme di circolazione e a parcheggiare i loro veicoli e motoveicoli in modo disciplinato e in maniera da non occupare più parcheggi o essere d'ostacolo agli altri veicoli.
- 3 Per eventi e manifestazioni di qualunque natura, i titolari dell'autorizzazione sono tenuti a garantire il disciplinamento del traffico all'esterno delle infrastrutture sportive e nell'area parcheggi adiacenti, anche tramite un adeguato servizio di viabilità tramite azienda privata e a proprie spese.

#### **Art. 8 Ristoranti/buvette**

- 1 Il Municipio, tramite pubblico concorso, può locare ristoranti/buvette per la gestione di attività di ristoro, ai sensi della Legge sulle Commesse Pubbliche.
- 2 Le condizioni sono stabilite in un apposito capitolato di concorso, emanato dal Municipio e dal relativo contratto di locazione nonché dal regolamento d'uso.
- 3 L'accesso a ristoranti/buvette presenti all'interno delle infrastrutture è libero.

#### **Art. 9 Pubblicità**

- 1 All'interno delle infrastrutture non sono permesse installazioni di striscioni o cartelli fissi pubblicitari di terzi. Sono ammessi esclusivamente striscioni, cartelli o altri mezzi informativi installati dal Comune di Collina d'Oro per finalità istituzionali o di promozione di attività, eventi e strutture comunali.
- 2 Il Municipio può concedere la posa temporanea di striscioni ma al massimo per la durata dell'attività o manifestazione. Se presente, è inoltre possibile far capo al tabellone multimediale / segnapunti per trasmettere informazioni o pubblicità legate all'attività.
- 3 La posa di insegne pubblicitarie e l'utilizzo del tabellone multimediale sono soggetti al prelievo di una tassa d'uso.
- 4 In caso di manifestazioni straordinarie la pubblicità potrà essere coperta temporaneamente con altra pubblicità, senza possibilità d'indennizzo, a spese dell'organizzatore della manifestazione.
- 5 Sono escluse pubblicità legate al fumo, all'alcool o pubblicità contrarie ai principi etici, in particolare a quelli dello sport e tutto quanto vietato dalla Legge. Il Municipio ha la facoltà di vietare l'esposizione temporanea o la trasmissione di pubblicità per motivi di opportunità o di decoro.



#### Art. 10 **Sorveglianza e sanzioni**

- 1 Il Municipio è responsabile dell'applicazione corretta del presente Regolamento.
- 2 L'Ufficio preposto ha la facoltà d'intervenire in caso di abuso e di mancato rispetto delle presenti disposizioni segnalando tali eventi al Municipio per l'assunzione di particolari provvedimenti disciplinari.
- 3 Chiunque all'interno delle infrastrutture sportive con il proprio comportamento arreca molestia al prossimo o disturbi il regolare svolgimento delle attività può essere allontanato dal personale di servizio.
- 4 Per garantire l'ordine pubblico, l'Ufficio preposto può avvalersi della collaborazione della Polizia.
- 5 All'interno delle infrastrutture sportive possono essere presenti impianti di videosorveglianza e la conservazione di dati personali, registrati allo scopo di monitorare le infrastrutture sportive, avviene in ossequio alle normative vigenti.
- 6 Chiunque volesse trasmettere un reclamo può rivolgersi al Municipio.
- 7 Secondo la procedura stabilita dalla LOC, Municipio provvederà all'applicazione delle sanzioni ai trasgressori del presente regolamento con una multa fino a CHF 10'000.00, riservandosi di chiedere la rifusione di eventuali danni. Il Municipio potrà vietare ai responsabili, soprattutto in casi di recidiva, l'ulteriore accesso alle infrastrutture sportive.
- 8 Restano riservate le disposizioni penali.

#### Art. 11 **Diritto applicabile, reclami e ricorsi**

- 1 Per quanto non espressamente indicato in questo Regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento organico comunale, della LOC e delle relative Norme d'applicazione.
- 2 Rimane per il resto riservata l'applicazione delle norme di diritto comunale e cantonale.
- 3 Contro le decisioni di applicazione del presente regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
- 4 Le decisioni del Municipio su reclamo possono essere impugnate, entro 30 giorni dall'intimazione, con ricorso al Consiglio di Stato.

#### Art 12 **Entrata in vigore e abrogazione**

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale competente.
- 2 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i regolamenti 12.01-2015 "Centro ricreativo di Collina d'Oro" e 12.02.2022 "Uso delle infrastrutture del Centro sportivo".



Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del XXX

**Per il Consiglio Comunale**

Il Presidente  
XXX

Il Segretario  
Davide Conca

Gli Scrutatori  
Federica Chiry  
Sergio Luisoni

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione enti locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato, con risoluzione n. XXX del XXX.



Collina d'Oro, 11 maggio 2026

## Spiegazione di dettaglio

# Gestione ed uso delle infrastrutture sportive del Comune di Collina d'Oro [RC 26.01-2026]

Il presente documento illustra i cambiamenti con l'adozione di un unico regolamento per tutte le infrastrutture sportive, invece di due diversi regolamenti: 12.01.2015 - Centro ricreativo di Collina d'Oro e 12.02-2022 – Uso delle infrastrutture del Centro sportivo.

Nelle osservazioni vengono indicati solo eventuali modifiche, aggiunte o abrogazioni. Nel caso non compaia alcuna osservazione significa che la norma è stata ripresentata esattamente com'era riportata nel RC di riferimento.

| Articoli e capoversi   | Riferimento<br>RC 12.02-2022 | Riferimento<br>RC 12.01-2015 | Osservazioni  |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| <b>Art. 1 Scopo e campo di applicazione</b>  |                              |                              |   |
| <sup>1</sup> Il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso delle infrastrutture sportive del Comune di Collina d'Oro. Di principio esse sono amministrate dal Municipio tramite l'Ufficio preposto, riservate le disposizioni particolari previste dal presente regolamento.  | Art.1                        |                              | Nuovo scopo, non solo Centro sportivo ma tutte le infrastrutture sportive del Comune. Viene esplicitato che la gestione è di competenza del Municipio, fatto salvo i casi particolari previsti (tennis+bivette) |
| <sup>2</sup> Per infrastrutture sportive, si intendono i complessi e le aree comunali dedicate alla pratica dello sport e al tempo libero, comprese le relative dotazioni, gli spazi accessori e gli stabili. In particolare:<br>a. il Centro ricreativo di Collina d'Oro a Gentilino [RFD 142 - Gentilino]<br>b. il Centro sportivo Collina d'Oro a Gentilino [RFD 428 - Gentilino] | Art.2                        |                              | Revisione generale, in cui sono state definite cosa si intende con infrastrutture sportive e quali sono, senza specificare quali impianti sono presenti (limitante in caso di modifiche/aggiunte).              |



c. i campetti presso le aree svago a Bigogno-Agra [RFD 451 - Agra] e a Gentilino [RFD 246 - Gentilino];

<sup>3</sup> All'interno delle infrastrutture sportive sono presenti impianti sportivi specifici (ad es. campi da calcio, piscina, campo da beach volley, ecc.). Gli impianti sportivi, unitamente agli spazi comuni e agli stabili, costituiscono nel loro insieme l'infrastruttura sportiva.

Nuovo

Definizione di cosa si intende con impianti sportivi.

<sup>3</sup> Ai fini del presente regolamento, per utenti si intendono le persone che usufruiscono delle infrastrutture sportive senza titolo esclusivo. Per titolari di un'autorizzazione si intendono i soggetti ai quali il Municipio ha rilasciato un'autorizzazione o una concessione.

Nuovo

Definizione utenti vs. titolari di un'autorizzazione, che permette di separare chiaramente l'uso libero dall'uso autorizzato/concesso.

## Art. 2 Diritti d'accesso

<sup>1</sup> Di principio, all'uso delle infrastrutture sportive possono accedere i singoli cittadini, le scuole di ogni ordine e grado, le società e le associazioni sportive, gruppi sportivi amatoriali, enti pubblici e privati, associazioni private.

Art.4 Cpvv.2 e 3

Art.2 e Art.3  
Cpv.3

RC 12.02-2022:

È stata eliminata la frase relativa al divieto di concessione a persone o organizzazioni con scopo di lucro.

La parte relativa alla possibilità di stipula di un'autorizzazione o convenzione è stata ripresa nei paragrafi successivi.

Si è tolto il limite d'età, ripreso nel comma seguente.

RC 12.01-2015:

Vi era un'indicazione generica sulla regolamentazione tranne OM specifica.

<sup>2</sup> Il Municipio può stabilire ordini di priorità tra gli aventi diritto, fissare eventuali limitazioni d'accesso e concedere deroghe in casi motivati e straordinari, inclusi quelli previsti dall'art. 30 del Regolamento comunale 23.03-2022 - Prestazioni sociali comunali.

Nuovo

Introdotta un principio per porre limitazioni a discrezione del Municipio (inclusa l'età). Si è inoltre richiamato il regolamento sulle prestazioni sociali comunali.



|                                    |  |                              |                                   |  |
|------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 3                                  | Il Comune può sottoscrivere degli accordi di collaborazione con i Comuni della regione e autorizzare l'accesso per l'utilizzo delle infrastrutture sportive ai propri cittadini a determinate condizioni.  | Art.6 Cpvv.1-2-3-4           |                                   | <u>RC 12.02-2022</u><br>Riformulazione dei capoversi.<br><u>RC 12.02.2015</u><br>Non vi era alcuna possibilità di stipula di accordi.                              |
| 4                                  | I giorni di funzionamento, gli orari e i diritti e modalità d'accesso alle infrastrutture sportive e/o ai singoli impianti sono disciplinati dal Municipio, tramite l'Ufficio preposto, che ne fissa le condizioni e modalità tramite Ordinanze municipali specifiche.   | Art.3 Cpvv.1-2-3             | Art.1 Cpvv.1-2-3                  | Riformulato e semplificato la modalità di gestione, lasciando maggiore libertà di definizione al Municipio e al relativo settore (orari, diritti, modalità, ecc.). |
| <b>Art. 3 Principi di utilizzo</b> |  |                              |                                   |  |
| 1                                  | Le infrastrutture sportive sono di regola riservate ad attività ed iniziative sportive e ricreative. Il Municipio, tramite l'Ufficio preposto, ne coordina e ne programma l'uso.   | Art.4 Cpv.1<br>Art.11 Cpv. 1 | Art.4 Cpv.1                       | Riformulazione tramite principio unico.  |
| 2                                  | Gli utenti potranno usufruire delle infrastrutture sportive o dei singoli impianti conformemente alla loro destinazione, pagando la relativa taxa d'uso (se prevista) e nel rispetto della legislazione vigente, dell'ordine pubblico e degli altri utenti. Il Municipio, tramite l'Ufficio preposto, ha facoltà di chiedere depositi di cauzioni (p.es. badge, chiavi, ecc.) e/o adeguate coperture assicurative. | Art.4 Cpv.4<br>Art.9 Cpv.6   |                                   | Riformulato i due principi unendoli in un unico capoverso.   |
| 3                                  | L'accesso alle infrastrutture sportive non comporta il diritto all'utilizzo indistinto di tutti gli impianti.  |                              |                                   | <u>Nuovo</u><br>Introduzione del principio di separazione tra l'accesso alle infrastrutture e utilizzo degli impianti.   |
| 4                                  | L'uso delle infrastrutture sportive e dei singoli impianti è di regola soggetto ad autorizzazione per attività sporadiche o occasionali e a concessione per attività intense e durevoli. Per gli impianti aperti alla balneazione l'accesso può avvenire anche tramite biglietto d'ingresso o abbonamento.   | Art.11 Cpvv. 1-2-3-4         | Art.4 Cpv.1 e<br>Art. 3 Cpvv. 2-3 | Riformulazione e unione di diversi articoli e capoversi, attribuendo maggiore libertà in merito alla definizione delle prenotazioni e condizioni di concessione.   |
| 6                                  | Le infrastrutture o i singoli impianti possono essere utilizzati per manifestazioni ed eventi, previa autorizzazione e nel rispetto delle  | Art.3 Cpv.4                  |                                   | Riformulazione e unione dei due capoversi con riferimento specifico a manifestazioni ed eventi.  |



disposizioni vigenti. In queste occasioni il Municipio può fissarne o limitarne la capacità ricettiva.

Art.4 Cpv.1

<sup>7</sup> L'Ufficio preposto decide sulla praticabilità degli impianti. Le prenotazioni possono essere annullate per motivi di sicurezza, qualora sussista il rischio di danni o infortuni a persone o cose.

Art.10 Cpv. 1-2-3

Riformulazione del capoverso.

**Art. 4 Tasse e oneri**

Art.3 Cpv.3

<sup>1</sup> Il prelievo di tasse d'uso di cui al presente Regolamento è destinato a finanziare parzialmente i costi d'esercizio delle infrastrutture sportive e dei relativi impianti.

Art.5 Cpv.1

<sup>2</sup> Per gli impianti, di principio le società, le aziende e i privati fuori Comune pagano la tariffa piena, quelle con sede/domicilio a Collina d'Oro viene applicata una riduzione del 50%. Indipendentemente dal luogo di sede, per attività commerciali e/o a scopo di lucro i prezzi sono raddoppiati.

Nuovo

Introduzione di un principio generale di applicazione bonus/malus per domiciliati e attività scopo di lucro (modello adottato dalla Città di Lugano)

<sup>3</sup> Per gli accessi alla piscina il Municipio ha invece facoltà di diversificare le tariffe tra utenti domiciliati e non, come pure di emettere abbonamenti per l'uso.

Nuovo

Introduzione di un principio di differenziazione tra utenti domiciliati e non + principio di emettere abbonamenti d'uso.

<sup>4</sup> Il Municipio può comunque sempre stabilire importi forfettari per usi particolari o intensivi, disciplinandone le modalità tramite accordi scritti.

Art.5 Cpv.4

Art.3 Cpv.3

Tolto la specifica "manifestazioni di particolare richiamo ed eventi sportivi" in quanto limitante.

<sup>5</sup> Fatto salvo per cause naturali o altri eventi non pianificabili, in caso di revoca della concessione per motivi non imputabili al titolare dell'autorizzazione, è riconosciuto il rimborso proporzionale della taxa versata, limitatamente al periodo non utilizzato. La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di sei mesi dalla decisione definitiva di revoca

Art. 7 Cpv.1+3

Art.9 Cpv.4

Unione e riformulazione di diversi articoli e capoversi.

<sup>6</sup> Non danno diritto ad alcun rimborso:

Nuovo



- a. gli abbonamenti e i biglietti d'ingresso alla piscina;  
b. le concessioni (uso intenso e durevole), salvo diversa previsione espressamente contenuta nella concessione stessa.

Esclusione diritto al rimborso per piscina e concessioni.

<sup>7</sup> Di principio, la rinuncia volontaria all'utilizzo degli impianti da parte del titolare dell'autorizzazione non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 7 Cpv.2

Riformulazione del capoverso e introduzione di un principio, così che in casi straordinari e preventivamente concordati è possibile accordare un rimborso.

<sup>8</sup> Le tariffe vengono fissate dal Municipio entro i seguenti limiti, tramite Ordinanza Municipale.

Art.5 Cpv.2+3

Art.3 Cpv.3

RC 12.02-2022:

Rivisto il Cpv. 2, relativo ai costi d'esercizio (implicito) e la differenziazione dei giorni della settimana.

Nota generale sulle tariffe:

- Sono state eliminate le varie categorie (sport, giornata sportiva scolastica, giornata sportivi d'élite e domiciliati) come pure gli scopi (allenamento, partita, giornata), adottando un tariffario basato sull'uso orario con una forchetta generica di minimo e massimo. Questo consente al Municipio (e al Ufficio preposto) maggiori possibilità di adattare le tariffe al tipo di utilizzo da regolamentare tramite le relative Ordinanze. Si ricorda che nel Cpv. 2 è stato già iscritto un principio di adeguamento delle tariffe sulla base della tipologia di richiedenti e dello scopo.
- Sono state eliminate le tariffe relative alla fornitura di quadro tecnico, in quanto l'eventuale installazione viene demandata agli organizzatori di eventi, mentre per tavoli e panchine restano valide le tariffe in vigore tramite l'OM 12.07-2013.

| Centro | Impianti  | Minimo   | Massimo |     |                            |
|--------|---|----------|---------|-----|----------------------------|
| CS     | Campo da calcio in erba sintetica<br>Misure campo da 100.00 x 64.00 m | 100.00   | 400.00  | Ora |                            |
| CR     | Campo da calcio in erba naturale<br>(ad uso esclusivo)                | 30.00    | 200.00  | Ora |                            |
| CS     | Campo polisportivo  | 50.00    | 100.00  | Ora |                            |
| CS     | Campo beach-volley  | 50.00    | 100.00  | Ora |                            |
| CR     | Campo beach-volley  | Gratuito | 100.00  | Ora | Nuova forchetta tariffaria |



|           |   |          |        |                     |  |
|-----------|---|----------|--------|---------------------|--|
| CS        | Lancio del peso   | 10.00    | 30.00  | Ora                 |  |
| CS        | Palestra all'esterno                                    | Gratuito | 50.00  | Ora                 |  |
| CS        | Pista finlandese  | Gratuito | 50.00  | Ora                 |  |
| CS        | Pista d'atletica  | 10.00    | 30.00  | Ora                 | Nuova forchetta tariffaria                                       |
| CS+<br>CR | Illuminazione campo da calcio                           | 50.00    | 200.00 | Ora                 | Adeguato considerando che al CR l'illuminazione può costare meno |
| CS        | Illuminazione campo polisportivo                        | 50.00    | 200.00 | Ora                 | Nuova forchetta tariffaria                                       |
| CS        | Illuminazione campo beach-volley                        | 40.00    | 100.00 | Ora                 | Nuova forchetta tariffaria                                       |
| CS        | Illuminazione pista d'atletica 100.00 m                 | 40.00    | 100.00 | Ora                 | Nuova forchetta tariffaria                                       |
| CR        | Affitto singola area grill (zona piscina o zona tennis) | 50.00    | 250.00 | Singola occupazione |  |
| CR        | Piscina (durante l'apertura non ad uso esclusivo)       | 40.00    | 100.00 | Ora                 | Nuova tariffa – pensata per gruppi, scuole, ecc.                 |

| <b>CS · Altri costi accessori</b>      | <b>Minimo</b> | <b>Massimo</b> |                    |                            |
|--|---------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| Irrigazione campo da calcio            | 20.00         | 30.00          | Ciclo              |                            |
| Spogliatoio (pulizia)                  | 30.00         | 70.00          | Ciascuno           | Tariffa su base unitaria   |
| Chiavi (deposito)                      | 50.00         | 100.00         | Ciascuno           | Nuova forchetta tariffaria |
| Badges (deposito)                      | 50.00         | 100.00         | Ciascuno           | Nuova forchetta tariffaria |
| Noleggio schermo digitale e notebook   | 50.00         | 200.00         | Forfait d'utilizzo | Nuova forchetta tariffaria |
| Registrazione video su campo da calcio | 100.00        | 150.00         | Forfait d'utilizzo |                            |



|   |               |                |                    |  |
|---|---------------|----------------|--------------------|--|
| Impianti pubblicitari luminosi (tabellone multimediale) o non luminosi (striscioni) | 20.00         | 100.00         | Forfait d'utilizzo | Cambiato l'unità (forfait) in quanto l'attuale RC prevede tariffa mensile durante gli eventi |
| Altri spazi particolari   | 50.00         | 500.00         | Forfait d'utilizzo | Nuova dicitura e tariffa   |
| <b>CR · Piscina: entrate singole</b>  | <b>Minimo</b> | <b>Massimo</b> |                    |  |
| Adulti  | 4.00          | 15.00          |                    | Nuova forchetta tariffaria   |
| Ragazzi fino a 18 anni, studenti fino a 25 anni e AVS                               | 2.00          | 10.00          |                    | Nuova forchetta tariffaria   |
| Bambini 4-10 anni (compiuti)  | 2.00          | 6.00           |                    | Adeguate l'età e nuova forchetta tariffaria  |
| Bambini 0-3 anni  | Gratuito      | Gratuito       |                    |  |
| Entrata tra le 12.00 e le 14.00 o dopo le 17.00                                     | 2.00          | 8.00           |                    |  |

#### CR · Piscina: abbonamenti

Le tipologie e le tariffe sono stabilite tramite la relativa Ordinanza Municipale

Si ritiene più idoneo non limitare le tipologie e le tariffe, anche alla luce della nuova cassa e delle possibilità informatiche di eventualmente introdurre diversi tipi di abbonamenti.



## Art. 5 Condizioni generali d'utilizzo

|  |                             |               |  |   |
|--|-----------------------------|---------------|--|---|
| <p><sup>1</sup> L'apertura e la chiusura delle infrastrutture o dei singoli impianti, nonché il funzionamento dei servizi, sono curati dall'Ufficio preposto. In caso di assenza di personale, spetta al rappresentante designato dell'autorizzazione organizzare e vigilare, affinché le attività sportive siano svolte correttamente e garantire il rispetto di apertura e chiusura delle stesse.</p>  | Art.8 Cpv.3<br>Art.17 Cpv.2 | Art.5         | Riformulazione degli artt. in un unico comma con richiamo a tutti i tipi di norme. |   |
| <p><sup>2</sup> Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme richiamate dal presente Regolamento, delle relative Ordinanze, come pure di eventuali accordi di collaborazione ed a seguire le istruzioni impartite dall'Ufficio preposto o dal personale di servizio.</p>   | Art. 16 Cpv.1               | Art.5         | Riformulazione degli artt. in un unico comma con richiamo a tutti i tipi di norme. |   |
| <p><sup>3</sup> In particolare, gli utenti devono seguire le seguenti regole generali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'uso degli impianti è consentito solo per gli scopi per cui sono state concepite;</li><li>• L'accesso ai cani è consentito con guinzaglio e unicamente agli avventori di buvette/ristoranti (salvo disposizione differente da parte dei gestori),</li><li>• È vietata la circolazione con qualsiasi veicolo privato (compresi biciclette, ciclomotori e simili) all'interno delle infrastrutture. Eventuali deroghe ed eccezioni sono da richiedere all'Ufficio preposto;</li><li>• È fatto obbligo di mantenere la massima correttezza, diligenza e rispetto degli impianti, indossando calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata;</li><li>• All'interno delle infrastrutture sportive vige il divieto generalizzato di fumare, fatto salvo l'istituzione di aree specifiche;</li><li>• È fatto il divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, se non negli appositi cestini e contenitori;</li></ul> | Art.18 Cpv.9                | Art.18 Cpv.10 | Art.5  | Riformulazione degli artt. in un unico comma con richiamo a diverse regole generali |
|  | Art.18 Cpv.5                |               | Art. 5   |   |
|  | Art.18 Cpv.18               |               |  |   |



|   |                               |                |   |
|---|-------------------------------|----------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>All'interno dei singoli impianti e degli spogliatoi è vietato il consumo di cibi e bevande non direttamente connessi alla pratica sportiva.</li></ul>   | Art. 18 Cpv.2                 |                |   |
| <sup>4</sup> Gli utenti rispondono dei danni arrecati alle strutture e/o alle attrezzature utilizzate, quando tali danni sono direttamente imputabili al loro comportamento o all'attività svolta.  | Art. 17 Cpv.5                 |                | Norma ripresa e allargata a tutti gli utenti, non solo i titolari di un'autorizzazione.   |
| <sup>5</sup> I titolari di un'autorizzazione sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza e a garantire l'ordine e la pubblica quiete, ai sensi del Regolamento comunale (ROC). Il Municipio può richiedere, a spese dei titolari, un adeguato servizio di controllo e sicurezza. | Art. 8 Cpv.6<br>Art.17 Cpvv.3 |                | Riformulazione delle responsabilità per chi detiene un'autorizzazione, non solo limitata agli eventi, e inserimento della possibilità di chiedere un servizio di sicurezza. |
| <sup>6</sup> Al Centro sportivo, il pubblico che assiste alle partite/competizioni può accedere unicamente agli spazi ad essi riservati (vialetti, gradinata e buvette/ristorante), nel rispetto degli impianti annessi.  | Art.17. Cpv.6                 |                | Invariato   |
| <sup>7</sup> Fatto salvo accordi particolari, non è autorizzato lo stoccaggio di materiale di proprietà degli utenti (società sportive, enti, gruppi o persone singole). È esclusa comunque qualsiasi responsabilità.   | Art. 9 Cpv.2                  |                | Piccola riformulazione  |
| <sup>8</sup> Il Municipio non si assume alcuna responsabilità per furti avvenuti nelle infrastrutture sportive, comprese le aree di parcheggio, salvo il caso di dolo o colpa grave riconducibile al Comune.  | Art. 9 Cpv.3                  | Art. 6         | Invariato   |
| <sup>9</sup> Il Municipio non risponde dei danni occorsi agli utenti o a terzi derivanti dall'utilizzo delle infrastrutture e delle attrezzature messe a disposizione.  |                               | Art.5 e Art. 6 | Riformulazione e inserimento del principio della responsabilità individuale.  |
| <sup>10</sup> Il Comune, provvede ad assicurare adeguatamente le infrastrutture contro i rischi derivanti dal fuoco, dalle acque e dai danni della natura.  | Art. 9 Cpv.1                  |                | Invariato, adeguato a tutte le infrastrutture sportive.   |



<sup>11</sup> Per richieste particolari, il Municipio e l'Ufficio preposto possono emanare ulteriori regole e disposizioni specifiche per le singole infrastrutture o impianti.

Nuovo

#### **Art.6 Condizioni particolari per singoli impianti**

##### **a. Campi da calcio**

<sup>1</sup> L'utilizzo del campo da calcio è riservato esclusivamente alle squadre e società sportive riconosciute dal Municipio, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio competente.

Nuovo

<sup>2</sup> Dopo ogni utilizzo, le attrezzature mobili, quali porte, barriere o altro, devono essere ricollocate con cura nelle aree preposte.

Art.17. Cpv.1

Invariato

<sup>3</sup> L'accesso ai campi da calcio è consentito solo a chi calza scarpe da ginnastica o calcio, mentre è vietato l'uso di scarpe con tacchetti in ferro.

Art. 18. Cpv.3

Art.4 Cpv.3

Invariato

<sup>4</sup> All'interno del Campo da calcio al Centro sportivo è vietato introdurre e consumare gomme da masticare (chewing gum);

Art. 18 Cpv. 6

Invariato

<sup>5</sup> In caso di mancato rispetto delle disposizioni emanate e allo scopo di salvaguardare le condizioni dei campi, l'Ufficio preposto è autorizzato a disporre temporanee limitazioni o chiusure del campo qualora lo stato del manto erboso lo renda necessario.

Nuovo – Base legale per procedere con le eventuali limitazioni o chiusure del campo per preservare il manto erboso.

##### **b. Campi da beach volley**

<sup>1</sup> Dopo ogni utilizzo il campo deve essere rastrellato, le reti e le eventuali linee di delimitazione a terra risistemate, eventuali attrezzi ricollocati nelle aree preposte.

Nuovo

**c. CS · Campo polisportivo e impianti di atletica (pista per scatti e lancio del peso)**

Nuovo



<sup>1</sup> Al termine di ogni utilizzo, le attrezzature mobili, quali porte, reti, barriere o altre dotazioni, devono essere ricollocate nelle aree appositamente designate.

<sup>2</sup> Dopo ogni utilizzo, le fosse della pista per il salto in lungo e per il lancio del peso devono essere livellate mediante rastrellatura e, se necessario, protette con le coperture messe a disposizione.

Nuovo

<sup>3</sup> L'accesso agli impianti di atletica è consentito esclusivamente a utenti muniti di scarpe da ginnastica o di scarpe chiodate specifiche per l'atletica.

Art. 18 Cpv.4

Invariato

#### **d. CS · palestra all'aperto**

Le attrezzature della palestra all'aperto devono essere utilizzate nel rispetto delle indicazioni e delle eventuali limitazioni riportate sui singoli macchinari.

Nuovo – Introduzione di una norma generale per l'uso dei macchinari

#### **e. CR · piscina**

<sup>1</sup> La sorveglianza è assicurata da personale munito brevetto di salvataggio.

Art.4 Cpv.4  
Comma 1

Invariato

<sup>2</sup> Nelle piscine, per motivi igienici, il Municipio può imporre l'obbligo della cuffia. L'avviso sarà comunicato agli utenti tramite l'albo del centro e apposita segnaletica all'interno del centro.

Art.4 Cpv.4  
Comma 1

Eliminato l'obbligo, resta la possibilità di re-introdurre la disposizione secondo necessità.

<sup>3</sup> È vietato:

- entrare in piscina a persone affette da malattie della pelle, infettive o contagiose, come pure a persone con ferite non rimarginate o con bende e cerotti;
- tuffarsi con rincorsa e tuffarsi dai bordi;
- correre, spingere in acqua altri bagnanti, praticare giochi o azioni violente che possono causare danni a persone o cose;

Art.4 Cpv.4  
Comma 1

Invariato



- l'uso di pinne, palette per le mani e oggetti gonfiabili quali materassini o simili.

5 Il Comune può mettere a disposizione attrezzature specifiche (lettini, ombrelloni, posacenere, ...) che possono essere usati su tutta l'area verde. Il Municipio, per il tramite dell'Ufficio preposto ne disciplina l'utilizzo.

Art.4 Cpv.7

Il Cpv.7 si riferiva solo ai lettini. È stato introdotto il concetto di "attrezzature specifiche", eliminando anche il principio di gratuità. Questo permette maggior margine di manovra nel caso si decidesse di mettere a disposizione altro materiale.

4 In presenza di condizioni meteorologiche avverse, di situazioni di sovraffollamento o di altre circostanze tecniche o di sicurezza, l'Ufficio preposto è autorizzato a limitare temporaneamente l'accesso alla piscina o a disporre la chiusura, anche con effetto immediato.

Nuovo – Base legale per poter gestire limitazioni/chiusure temporanee in caso di condizioni meteo avverse (p.es. allarmi meteo) o sovraffollamento.

#### f. CR · campi da tennis

1 Il Comune ha la facoltà di concedere la gestione dei campi da tennis a terzi. Il concessionario deve essere una società domiciliata a Collina d'Oro, garantire l'accesso ai campi prioritariamente ai domiciliati di Collina d'Oro e impegnarsi a organizzare annualmente corsi sportivi.

Art.4 Cpv.5

Invariato

2 Durante il periodo di gestione, il concessionario è responsabile dell'esercizio ordinario dei campi, segnatamente dell'apertura e chiusura degli impianti, della sorveglianza, della sicurezza degli utenti e del rispetto delle disposizioni applicabili.

Nuovo – Attribuzione della responsabilità operativa al concessionario.

3 Il Comune, in qualità di proprietario dell'infrastruttura, non risponde delle decisioni operative assunte dal concessionario né dei danni derivanti dall'utilizzo dei campi durante il periodo di gestione, salvo il caso di dolo o colpa grave imputabili al Comune.

Nuovo - Separazione della proprietà dalla gestione da parte del concessionario.



4 Qualora i requisiti di cui sopra non siano rispettati, il Comune può revocare la concessione.

Art.4 Cpv.5

Invariato

#### g. CR · aree grill

È necessario designare un responsabile maggiorenne, presente sul posto durante tutto il tempo di occupazione e che risponde personalmente per eventuali danni cagionati o la mancata pulizia presso le zone griglie e delle aree annesse al Centro.

Art.4 Cpv.6

Norma ripresa dall'OM Centro ricreativo

#### h. Materiale e attrezzature

1 Il Comune può mettere a disposizione degli utenti materiale e attrezzature specifiche.

Art.4 Cpv.7

Il Cpv.7 si riferiva solo ai lettini. È stato introdotto il concetto di "materiale e attrezzature" e obbligo che lo stesso sia gratuito. Questo permette maggior margine di manovra nel caso si decidesse di mettere a disposizione altro materiale.

2 Il Municipio, per il tramite dell'Ufficio preposto ne disciplina l'utilizzo.

Art.4 Cpv.7

3 Qualora la messa a disposizione fosse affidata a terzi, l'uso è disciplinato dalle condizioni d'uso stabilite dal fornitore, che gli utenti sono tenuti ad accettare e rispettare.

Nuovo – Inserito a seguito dell'installazione dei BoxUp avvenuta nel 2025

3 Restano salve le disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda il corretto utilizzo degli spazi e la responsabilità degli utenti.

Nuovo

#### i. Spogliatoi

È vietato l'accesso agli spogliatoi con calzature sporche e le medesime devono essere pulite. Al Centro sportivo è presente un'apposita pedana posizionata all'altezza del cancello d'uscita del campo da calcio sintetico, al Centro ricreativo la pedana è posizionata dietro il campo da bocce.

Art.18 cpv.1

RC 12.02-2022:

Invariato

RC 12.01-2015:

Non vi erano norme, è stata quindi introdotta.

### Art. 7 Parcheggio e viabilità



- |   |   |                                |  |
|---|---|--------------------------------|--|
| 1 | Nei pressi del Centro sportivo e del centro ricreativo sono a disposizione dell'utenza dei parcheggi dedicati attualmente gratuiti. Il Comune potrà decidere in futuro di disciplinarli a pagamento.  | Art.14 Cpvv.1+2                | Riformulazione dei capoversi, con norma generale valida per tutti i parcheggi e non solo per quelli al CS. |
| 2 | Gli utenti sono invitati a rispettare le norme di circolazione e a parcheggiare i loro veicoli e motoveicoli in modo disciplinato e in maniera da non occupare più parcheggi o essere d'ostacolo agli altri veicoli.  | Art.14 Cpv.3                   | Invariato  |
| 3 | Per eventi e manifestazioni di qualunque natura, i titolari dell'autorizzazione sono tenuti a garantire il disciplinamento del traffico all'esterno delle infrastrutture sportive e nell'area parcheggi adiacenti, anche tramite un adeguato servizio di viabilità tramite azienda privata e a proprie spese. | Art.14 Cpv.4<br>Art. 17. Cpv.9 | Riformulazione in un'unica norma specifica per la gestione della viabilità.                                |

#### **Art. 8 Ristoranti/Buvette**

- |   |  |              |  |
|---|--|--------------|--|
| 1 | Il Municipio, tramite pubblico concorso, può locare la buvette/ristorante per la gestione di attività di ristoro, ai sensi della Legge sulle Commesse Pubbliche. | Art.13 Cpv.1 | Invariato  |
| 2 | Le condizioni sono stabilite in un apposito capitolato di concorso, emanato dal Municipio e dal relativo contratto di locazione nonché dal regolamento d'uso.    | Art.13 Cpv.2 | Invariato  |
| 3 | L'accesso ai punti di ristoro (buvette, ristorante, ecc.) presenti all'interno delle infrastrutture è libero.  |              | <u>Nuovo</u><br>Introdotta il principio per cui l'accesso ai punti di ristoro è indipendente rispetto all'uso delle infrastrutture e degli impianti. |

#### **Art.9 Pubblicità**



|   |   |              |  |   |
|---|---|--------------|--|---|
| 1 | All'interno delle infrastrutture non sono permesse installazioni di striscioni o cartelli fissi pubblicitari di terzi. Sono ammessi esclusivamente striscioni, cartelli o altri mezzi informativi installati dal Comune di Collina d'Oro per finalità istituzionali o di promozione di attività, eventi e strutture comunali. | Art.15 Cpv.1 |  | Ribadito il principio del divieto di installazioni pubblicitarie fisse, con l'eccezione di comunicazioni del Comune |
| 2 | Il Municipio può concedere la posa temporanea di striscioni ma al massimo per la durata dell'attività o manifestazione. Se presente, è inoltre possibile far capo al tabellone multimediale / segnapunti per trasmettere informazioni o pubblicità legate all'attività.   | Art.15 Cpv.2 |  | Concessione di posare striscioni temporaneamente non legato a manifestazioni.                                       |
| 3 | La posa di insegne pubblicitarie e l'utilizzo del tabellone multimediale sono soggetti al prelievo di una tassa d'uso.  | Art.15 Cpv.3 |  | Invariato   |
| 4 | In caso di manifestazioni straordinarie la pubblicità potrà essere coperta temporaneamente con altra pubblicità, senza possibilità d'indennizzo, a spese dell'organizzatore della manifestazione.   | Art.15 Cpv.4 |  | Invariato   |
| 5 | Sono escluse pubblicità legate al fumo, all'alcool o pubblicità contrarie ai principi etici, in particolare a quelli dello sport e tutto quanto vietato dalla Legge. Il Municipio ha la facoltà di vietare l'esposizione temporanea o la trasmissione di pubblicità per motivi di opportunità o di decoro.                    | Art.15 Cpv.6 |  | Invariato   |

#### **Art. 10 Sorveglianza e sanzioni**

|   |   |                |        |  |
|---|---|----------------|--------|--|
| 1 | Il Municipio è responsabile dell'applicazione corretta del presente Regolamento.  | Art.8 Cpvv.1+2 | Art.6  | Invariato  |
| 2 | L'Ufficio preposto ha la facoltà d'intervenire in caso di abuso e di mancato rispetto delle presenti disposizioni segnalando tali eventi al Municipio per l'assunzione di particolari provvedimenti disciplinari. | Art.8 Cpv.4    | Art. 6 | Riformulazione e chiarimento dei compiti dell'Ufficio. |



|   |   |  |                             |   |
|---|---|--|-----------------------------|---|
| 4   | Chiunque all'interno delle infrastrutture sportive con il proprio comportamento arreca molestia al prossimo o disturbi il regolare svolgimento delle attività può essere allontanato dal personale di servizio.   | Art.17 Cpv.6                               |                             | Invariato   |
| 3   | Per garantire l'ordine pubblico, l'Ufficio preposto può avvalersi della collaborazione della Polizia.   | Art.8 Cpv.5                                |                             | Invariato   |
| 5   | All'interno delle infrastrutture sportive possono essere presenti impianti di videosorveglianza e la conservazione di dati personali, registrati allo scopo di monitorare le infrastrutture sportive, avviene in ossequio alle normative vigenti.   | Art.8 Cpv.7                                |                             | Riformulazione del capoverso, con norma generale valida per tutte le infrastrutture e non solo per il CS. |
| 6   | Chiunque volesse trasmettere un reclamo può rivolgersi al Municipio.  | Art.8 Cpv.8                                | Art.6                       | Invariato   |
| 7   | Secondo la procedura stabilita dalla LOC, Municipio provvederà all'applicazione delle sanzioni ai trasgressori del presente regolamento con una multa fino a CHF 10'000.00, riservandosi di chiedere la rifusione di eventuali danni. Il Municipio potrà vietare ai responsabili, soprattutto in casi di recidiva, l'ulteriore accesso alle infrastrutture sportive e/o rescindere eventuali concessioni. | Art. 19<br>Cpvv.1+2<br>Art.21 Cpvv.<br>1+2 | Art.3 Cpv.2<br>e Artt.5+6+7 | Riformulazione e adeguamento.   |
| 8   | Restano riservate le disposizioni penali.   | Art. 19 Cpv.3                              |                             | Invariato   |
| <b>Art. 11 Diritto applicabile, reclami e ricorsi</b> |   |  |                             |   |
| 1   | Per quanto non espressamente indicato in questo Regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento organico comunale, della LOC e delle relative Norme d'applicazione.  | Art. 22                                    |                             | Invariato   |
| 2   | Rimane per il resto riservata l'applicazione delle norme di diritto comunale e cantonale.   |  |                             | <u>Nuovo</u>  |



<sup>3</sup> Contro le decisioni di applicazione del presente regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. Art. 20 cpv. 1 Invariato

<sup>4</sup> Le decisioni del Municipio su reclamo possono essere impugnate, entro 30 giorni dall'intimazione, con ricorso al Consiglio di Stato. Art. 20 cpv. 2 Invariato

### Entrata in vigore e abrogazione

<sup>1</sup> Il presente Regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Consiglio comunale e la ratifica dell'Autorità cantonale competente. Art.23 cpv.1 Art.8 Invariato

<sup>3</sup> Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i regolamenti 12.01-2015 "Centro ricreativo di Collina d'Oro" e 12.02.2022 "Uso delle infrastrutture del Centro sportivo". Aggiornamento

## Elenco degli articoli e capoversi abrogati

### 12.02.2022 - Uso delle infrastrutture del Centro sportivo

| Art.   | Cpv.   | Vecchio articolo (abrogato)  | Spiegazione   |
|--------|--------|--|---|
| Art. 4 | Cpv.5  | Gli utenti dovranno garantire la massima correttezza, diligenza e rispetto degli impianti, indossando calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. | In parte si è riportato al principio generale Art.3 cpv.2, eventuali esigenze specifiche per i singoli impianti sono state norme apposite nell'Art.6. |
| Art.5  | Cpv. 3 | Di principio le tariffe valgono per tutti i giorni della settimana. Il Municipio ha la facoltà di stabilire delle tariffe differenziate per                              | Norma prudenziale, di fatto mai applicata.  |



determinati giorni (per esempio per i giorni festivi) rispettando i minimi e i massimi prefissati dal Regolamento.

|        |         |  |   |
|--------|---------|--|---|
|        |         | <b>Art. 12</b> Locali e impianti tecnici   |   |
| Art.12 | Cpv.1-4 | <sup>1</sup> Il disciplinamento dei locali deposito, degli spogliatoi, la programmazione del riscaldamento, della ventilazione, dell'irrigazione, dell'accensione dell'illuminazione, nonché degli altri impianti, sono di competenza del custode. |   |
|        |         | <sup>2</sup> Eventuali malfunzionamenti devono essere segnalati al custode, via email a <a href="mailto:centrosportivo@collinadoro.swiss">centrosportivo@collinadoro.swiss</a> , il quale provvederà ad informare l'Ufficio preposto.              | Articolo e Cpvv. obsoleti: la figura del Custode è stata integrata nella Squadra sport e il disciplinamento dei locali è stato inglobato nell'Art.5 Cpv.4 |
|        |         | <sup>3</sup> L'eventuale collocazione di materiale da riporre all'interno del Centro Sportivo dovrà essere concordata con il Custode.  |   |
|        |         | <sup>4</sup> L'utilizzo degli spogliatoi come deposito del materiale non è autorizzato.  |   |
| Art.15 | Cpv.5   | <sup>5</sup> Eventuali introiti pubblicitari procurati da Associazioni, Enti, Gruppi o Società, saranno ripartiti con il Comune secondo accordi o convenzioni, nella misura tra il 10 e il 50%.  |   |
| Art.17 | Cpv.7   | <sup>7</sup> Il picnic, di regola non è autorizzato. Quando autorizzato, dovrà essere consumato nell'apposita area dedicata.   | Norma valida unicamente per il Centro sportivo che può essere inclusa nella relativa Ordinanza.   |

#### 12.01-2015 - Centro ricreativo di Collina d'Oro

| Art    | Cpv   | Vecchio articolo (abrogato)  | Spiegazione  |
|--------|-------|--|--|
| Art. 4 | Cpv.2 | <u>Bocce</u><br>Sono disponibili due campi.<br>Le bocce possono essere richieste al ristorante.<br>È vietato l'accesso ai campi a bambini d'età inferiore ai 14 anni, se | Non vi erano indicazioni di rilievo:<br>Si è rinunciato a specificare le strutture (Art.2), le bocce non sono più in dotazione al Ristorante, limiti di età vanno regolate tramite OM (Art.2). |



non accompagnati.  
Si declina qualsiasi responsabilità in caso di infortunio.

Cpv.2), responsabilità viene demandata all'articolo valido per tutte le infrastrutture (Art.3 Cpv.3).

#### Calcio

È disponibile un campo da calcio (90x50 metri) illuminato e con possibilità di trasformazione (previa comunicazione) in due settori di dimensioni ridotte (45x50 metri) e relative porte, aperto al pubblico secondo il calendario e gli orari fissati dal Municipio.

Art. 4 Cpv. 3 È vietato l'uso di scarpe con tacchetti metallici.

Sono a disposizione dei giocatori le necessarie infrastrutture relative a spogliatoi e docce.

L'utilizzo del campo da calcio è regolato da apposita Ordinanza municipale.

Si declina qualsiasi responsabilità in caso di infortunio.

Come per il cpv. precedente, non vi erano indicazioni di rilievo:

Si è rinunciato a specificare le strutture (Art.2), l'uso delle scarpe è regolamentato altrove (Art.6-a, cpv.2), l'allestimento di OM specifiche è riportato nell'Art. 2 Cpv.4, responsabilità viene demandata all'articolo valido per tutte le infrastrutture (Art.3 Cpv.3).